

**Emendamenti alla proposta di legge n. 239 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026)**

**1) Emendamenti al preambolo**

- Nel preambolo della proposta di legge n. 239 (Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026) dopo il considerato 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. E' necessario rivedere l'allocazione sul bilancio regionale del maggior gettito di entrata stimato in relazione all'articolo 4 della l.r. 77/2012, come modificato mediante le disposizioni di cui all'articolo 1 della l.r. 48/2023, fornendo, limitatamente all'anno 2024, una diversa ripartizione del valore complessivo di euro 200.000.000,00 tra le tipologie 101 e 102 del Titolo 1 della parte entrata del bilancio di previsione 2024-2026”

“2 ter. Al fine di poter assegnare alle famiglie con figli minori disabili i contributi previsti dall'articolo 23 della l.r. 44/2022 per l'anno 2023, per i quali le stesse hanno maturato il relativo diritto ma che non risultano essere ancora stati assegnati per insufficienza delle relative risorse nell'anno di riferimento, si rende necessario uno stanziamento aggiuntivo di fondi”

Presentato in aula  
il 9/4/24  
alle ore 16,40  
Per il Presidente  
[Signature]

[Signature]

AOOCRT Protocollo n. 0004426/09-04-2024



Lean 2.6

Presentato in aula

il 8/4/24

alle ore 16,40

Per il Presidente

2)

- Dopo l'articolo 3 della pdl n. 239 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) la parola “10.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “12.349.400,00 e la parola “190.000.000,00” è sostituita dalla seguente: “187.650.600,00”.

Testi a fronte

| Testo vigente<br>Lr 77/2012   | Testo coordinato<br>LR 77/2012  |
|---|---|
| Art. 4<br>Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF   | Art. 4<br>Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF   |
| 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:<br>a) di 0,19 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;<br>b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;<br>c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;<br>d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.<br>e) abrogata | 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è incrementata per scaglioni di reddito:<br>a) di 0,19 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;<br>b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00;<br>c) di 2,09 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00;<br>d) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00.<br>e) abrogata |
| 1 bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla <u>legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48</u> (Legge di stabilità per l'anno 2024), sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro 10.000.000,00 per l'anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti  | 1 bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, lettere c) e d), come modificate dalla <u>legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48</u> (Legge di stabilità per l'anno 2024), sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024 e sono imputate per euro <b>12.349.400,00</b> per l'anno 2024 alla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate  |

|   |   |
|---|---|
| di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e per euro 190.000.000,00 per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 – 2026 e successivi. | correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e per euro <b>187.650.600,00</b> per l'anno 2024 e euro 200.000.000,00 a partire dal 2025 alla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2025 – 2026 e successivi. |
|---|---|

**Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:**


Con il presente emendamento viene modificato il riparto dell'allocazione nella parte entrata del bilancio regionale 2024/2026 delle maggiori entrate stimate in complessivi euro 200.000.000,00 annui derivanti dalla manovra fiscale relativa all'addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 1 della l.r. 48/2023.


A legislazione vigente infatti per l'anno 2024, per l'importo di euro 10.000.000,00 il relativo previsto gettito di entrata è stanziato sulla Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", mentre per la somma di euro 190.000.000,00 il relativo previsto gettito di entrata è stanziato sulla Tipologia 102 "Tributi destinati al finanziamento della sanità".


Tenuto conto del fabbisogno finanziario di natura corrente derivante dai contestuali emendamenti alla pdl n. 238 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Prima variazione" e relativi a:

- Integrazione risorse per l'erogazione di contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 68/2011
- Integrazione contributi agli Istituti Storici per la Resistenza ai sensi della l.r. 38/2002
- Integrazione risorse del piano agricolo forestale - Forestazione
- Contributi economici a favore di persone con particolari patologie per l'acquisto di parrucche.
- Integrazione risorse del Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro di cui alla l.r. 57/2008
- Integrazione risorse per contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili anno di cui all'articolo 23 della l.r. 44/2022

ammonta a complessivi euro 2.349.400,00, e che tale importo, non essendo rivolto al finanziamento di interventi di carattere sanitario, deve essere portato ad incremento della quota di gettito non precipuamente destinata al finanziamento della sanità (tipologia di entrata 101), portando tale somma da euro 10.000.000,00 ad euro 12.349.400,00. Parallelamente la quota di gettito relativa a tributi "sanitari" passa da euro 190.000.000,00 ad euro 187.650.600,00.

Presentato in aula  
il 9/4/24  
alle ore 16,40  
Per il Presidente  




Presentato in aula  
il 9/4/24  
alle ore 16,40  
Per il Presidente  


3)


- Dopo l'articolo 3 bis della pdl n. 239 è inserito il seguente:



“Art. 3 ter  
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili.  
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 44/2022

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023) è aggiunto il seguente:  
“6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2023, fino a un massimo di euro 799.400,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024.”.

**Testi a fronte**

| <p><b>Testo vigente</b><br/> <b>Lr 44/2022</b></p>   | <p><b>Testo coordinato</b><br/> <b>LR 44/2022</b></p>  |
|--|--|
| <p>Art. 23<br/> Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili</p> <p>1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale “una tantum” per il 2023 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).</p> <p>2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2023. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati</p> | <p>Art. 23<br/> Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili</p> <p>1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale “una tantum” per il 2023 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).</p> <p>2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2023. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi</p> |



|   |   |
|---|---|
| <p>alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.</p> <p>4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:</p> <p>a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;</p> <p>b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;</p> <p>c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.</p> <p>5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.</p> <p>6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.</p> <p>Presentato in aula<br/>il 9/14/24<br/>alle ore 16,40<br/>Per il Presidente</p>  | <p>pagamenti.</p> <p>4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:</p> <p>a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;</p> <p>b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;</p> <p>c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.</p> <p>5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.</p> <p>6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.</p> <p><b>6 bis. Per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2023, fino a un massimo di euro 799.400,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024 - 2026, annualità 2024.</b></p>  |
|---|---|

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria:

Con il presente emendamento si intende garantire la prosecuzione della procedura di assegnazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti e che hanno presentato domanda di accesso al contributo nell'anno 2023, così come previsto dall'art. 23 della l.r. 44/2022 oggetto di integrazione con il presente emendamento, mediante un'ulteriore autorizzazione di spesa pari fino ad un massimo di euro 799.400,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita nell'ambito dell'emendamento della medesima pdl 239 e relativo alla modifica dell'art. 4 della l.r. 77/2012 "Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF". Le risorse così reperite sono stanziare ad integrazione del pertinente capitolo 23297 della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024. La quantificazione della spesa si riferisce all'ipotesi di concessione di contributi in favore di ulteriori n. 1142 famiglie (di cui n. 1102 corrispondenti a domande già pervenute ma rimaste inevase per insufficienza di fondi), a cui risulta in tal modo potenzialmente assegnabile il contributo unitario previsto pari ad euro 700,00, per un totale appunto di euro 799.400,00.

Presentato in aula

il 9/4/24

alle ore 16,40

Per il Presidente

